



COMUNE DI FORLÌ

SERVIZIO EDIFICI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 1182 del 23/04/2024

**OGGETTO: APPALTO LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO
CONSERVATIVO DEL NUOVO AUDITORIUM CITTA' DI
FORLÌ - CUP C65C19000670004 - CIG 89461081DE -
AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO LAVORI DI
REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO (IMPIANTO DI
REGOLAZIONE DALI) NEI CONFRONTI DELL'IMPRESA
E.R. VIS TECH S.R.L.**

00 - NESSUNA CLASSIFICAZIONE DI BILANCIO

Il Dirigente del Servizio

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO EDIFICI PUBBLICI

Premesso che:

- con determinazione del Dirigente del servizio contrattualistica gestione del patrimonio legale n. 531 in data 01/03/2022, a seguito di esperimento di procedura ordinaria, è stato aggiudicato l'appalto per l'esecuzione dei lavori di restauro e risanamento conservativo del nuovo auditorium città di Forlì nei confronti del RTI di tipo misto CEAR soc. coop. consort. (capogruppo) con sede in [OMISSIS...] e DECIMA srl (mandante) con sede in [OMISSIS...] , per l'importo netto di € 3.294.735,63, di cui € 3.294.735,63 per oneri di sicurezza;
- in data 17/06/2022 è stato stipulato tra il Comune di Forlì e l'impresa aggiudicataria il relativo contratto d'appalto rep. n. 97;
- l'appaltatore, RTI di tipo misto tra le imprese CEAR soc. coop. consort. (mandataria) e DECIMA srl (mandante), trattandosi di Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, ha designato quale impresa esecutrice, la propria consorziata, "Cogen Costruzioni Generali Neri srl", con sede a [OMISSIS...];
- con determinazione del Dirigente del Servizio Edifici Pubblici n. 3856 del 20/12/2023 è stata approvata una modifica al suddetto contratto, formalizzandola mediante contratto rep. n. 62 del 05/02/2024;

Vista l'istanza pervenuta dall'appaltatore in data 14/03/2024, p.g. n. 32455, con la quale lo stesso ha chiesto, nell'ambito dei lavori di cui trattasi, l'autorizzazione a subappaltare l'esecuzione di realizzazione d'impianto elettrico (impianto di regolazione DALI), appartenenti alla categoria scorporabile individuata dai documenti di gara OS30, nei confronti dell'impresa E.R. VIS TECH S.R.L. con sede a [OMISSIS...] , per un importo di € 40.000,00 (I.V.A. esclusa), comprensivo di costi per la sicurezza pari a € 1.000,00 e della manodopera pari a € 15.000,00;

Considerato che la categoria di opere oggetto di subappalto è definita dai documenti di gara categoria di cui all'art. 89, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 (strutture, impianti e opere speciali);

Dato atto che i documenti di gara ammettono il subappalto delle lavorazioni appartenenti alla suddetta categoria, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016;

Accertato che le suddette prestazioni rientrano fra quelle per la cui esecuzione l'appaltatore ha indicato in sede di offerta l'intendimento di ricorrere al subappalto e che il subappaltatore non ha partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;

Considerato che con il subappalto delle suddette opere la quota di lavorazioni ad oggi affidata in subappalto risulta contenuta entro il limite massimo percentuale previsto dalla documentazione di gara dell'importo complessivo del contratto di appalto, in conformità a quanto richiesto dall'art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, fatto salvo quanto previsto per le opere appartenenti a categorie di cui all'art. 89, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 (strutture, impianti e opere speciali) secondo quanto precisato con Decreto Ministeriale n. 248/2016;

Considerato, altresì, che con il subappalto delle suddette opere la quota di lavorazioni ad oggi affidata in subappalto appartenente alla categoria OS30, definita nei documenti di gara categoria di cui all'art. 89, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 (strutture, impianti e opere speciali) è contenuta nel limite del 30% del relativo importo di contratto di appalto, in conformità a quanto richiesto dall'art. 105, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016;

Vista la documentazione prodotta dall'impresa CEAR soc. coop. consort. con sede in [OMISSIS...] (mandataria) della RTI tra le imprese CEAR soc. coop. Consort. e DECIMA srl con sede in [OMISSIS...] (mandante) e gli accertamenti compiuti d'ufficio, nonché la scheda istruttoria attestante la possibilità di esecuzione di prestazioni in subappalto a firma del Responsabile Unico del Procedimento in data 18/04/2024, conservata in atti, e dato atto del pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, in particolare, per quanto concerne in capo all'impresa E.R. VIS TECH S.R.L., l'assenza di motivi di esclusione all'affidamento di subappalti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e il possesso dei prescritti requisiti di qualificazione e, cioè, iscrizione al registro imprese presso la competente Camera di Commercio, per oggetto sociale corrispondente alla specifica lavorazione da affidare in subappalto e possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 (lavori analoghi, costo per personale dipendente, attrezzatura tecnica) nonché degli ulteriori di specializzazione di cui all'art. 3, comma 1, del D.M. n. 248/2016;

Preso atto dell'esenzione dall'acquisizione della documentazione circa l'insussistenza di alcuna delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e dei tentativi d'infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, ed all'art. 91, comma 6, del D.Lgs. n. 159/2011, ai sensi di quanto previsto dall'art. 83 del D.Lgs. n. 159/2011 e dal "Protocollo di Legalità in materia di appalti e concessioni di opere e lavori pubblici" stipulato dal Comune di Forlì con la Prefettura di Forlì-Cesena in data 23.6.2011;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 38 dello Statuto Comunale;

Visto l'art. 3, comma 2, lettera h), del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, che attribuisce al Dirigente la competenza ad autorizzare subappalti;

Visto il decreto del Sindaco n. 3 del 5.2.2021 con cui si è attribuito al sottoscritto Dirigente l'incarico di direzione del Servizio Edifici Pubblici;

DETERMINA

- 1) di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, il RTI di tipo misto tra le imprese CEAR soc. coop. consort. (mandataria) con sede in [OMISSIS...] e DECIMA srl (mandante) con sede in [OMISSIS...] e l'impresa Cogen Costruzioni Generali Neri srl", con sede a [OMISSIS...], designata dal Consorzio medesimo quale esecutrice dei lavori in appalto, ad affidare in subappalto l'esecuzione dei lavori di realizzazione d'impianto elettrico (impianto di regolazione DALI), appartenenti alla categoria scorporabile individuata dai documenti di gara OS30, nei confronti dell'impresa E.R. VIS TECH S.R.L. con sede a [OMISSIS...], per un importo di € 40.000,00 (I.V.A. esclusa), comprensivo di costi per la sicurezza pari a € 1.000,00 e della manodopera pari a € 15.000,00;
- 2) di dare atto che è stata regolarmente acquisita agli atti la documentazione prevista dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 ai fini della legittima autorizzazione al subappalto ed, in particolare, nei confronti dell'impresa subappaltatrice, l'attestazione relativa all'assenza di

motivi di esclusione all'affidamento di subappalti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e al possesso dei requisiti di qualificazione citati in premessa. Si ribadisce che, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, qualora si accerti la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive presentate, ci si riserva di disporre l'annullamento d'ufficio del presente provvedimento, in sede di autotutela, con decadenza dei destinatari da ogni beneficio connesso all'autorizzazione, ferma restando ogni ulteriore conseguenza penale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 76 del predetto D.P.R. n. 445/2000;

- 3) di dare atto, inoltre, che l'appaltatore ha provveduto al deposito del contratto di subappalto presso questa stazione appaltante (Direzione Lavori), nel rispetto di quanto previsto dall'art. 105, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016;
- 4) di prevedere, ai sensi dell'art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, il pagamento diretto al subappaltatore delle prestazioni dallo stesso eseguite, essendo definibile piccola impresa ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. aa) del D.Lgs. n. 50/2016;
- 5) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;
- 6) di disporre che si provveda a comunicare l'adozione del presente atto all'appaltatore e, per conoscenza, al subappaltatore, oltre che per quanto di competenza al Responsabile Unico del Procedimento, al Direttore dei Lavori e al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
- 7) che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e, quindi, ha decorrenza ed effetto immediato;
- 8) di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale del Comune di Forlì, sezione "Amministrazione trasparente/Bandi di gara e contratti", nella medesima sottosezione di pubblicazione della determina a contrarre n. 531 del 01/03/2022, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 37, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 33/2013 ed in attuazione di quanto previsto nel Piano Nazionale Anticorruzione 2022/2024 approvato con deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 7 del 17.1.2023.

Il Dirigente del Servizio

Gianluca Foca

documento sottoscritto digitalmente